

FAQ relative all'Avviso di attuazione - Misura 5.66 – Piani di Produzione e Commercializzazione (Art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014)

FAQ all'9 agosto 2022

1. I Piani di Produzione e Commercializzazione modificati e/o integrati dovranno essere attuati entro e non oltre il 30 aprile 2023. Possono terminare anche prima? Ovvero in funzione della data di scadenza della proroga concessa (dicembre 2022)?

Sì, i piani possono terminare anche prima del 30 aprile 2023, che è fissata come scadenza ultima per la realizzazione delle attività del PPC.

Si specifica inoltre che i PPC rimodulati che parteciperanno al bando e che hanno già ricevuto una proroga al 31 dicembre 2022, in caso di approvazione dell'ulteriore PPC rimodulato, avranno automaticamente come scadenza il 30 aprile 2023.

2. I nuovi Piani di Produzione e Commercializzazione dovranno avere una durata massima di 12 mesi dalla data del decreto di concessione.

Considerando che le spese ammissibili sono retroattive dal 02/2020 e che la durata massima dei nuovi PPC è di 12 mesi dalla data di concessione, nella predisposizione dei nuovi PPC e del Cronoprogramma dobbiamo tener conto della data di fine lavori di cui al punto 8 ovvero entro il 30 settembre 2023?

R) Il termine di 12 mesi per la realizzazione delle attività del PPC si intende a partire dalla data di concessione. Di conseguenza, per la compilazione al cronoprogramma, si può considerare una numerazione dei mesi da 1 a 12 (mese 1; mese 2; ecc).

3. Importo massimo del contributo. Per le organizzazioni di produttori che non hanno un Piano di Produzione e Commercializzazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente avviso, il sostegno non supera il 12% del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti alla data di presentazione del PPC.

Per i nuovi PPC quindi il calcolo del VMA sarà sulla produzione degli anni 2019 – 2020 – 2021 considerando che il 2022 è in corso?

Per i nuovi PPC, si considerano le annualità 2019 – 2020 – 2021.

4. Spese ammissibili. La spesa deve essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Per le spese già sostenute presentabili a valere su questo bando, per problemi di tempistica le dichiarazioni liberatorie non sono presenti.

Un documento contabile di valore probatorio è la contabile di pagamento effettuato rilasciata dalla banca dopo il pagamento, completa di tutti i dati di riscontro comprensiva del CRO.

Tale documento può essere considerato probatorio considerando che è inclusivo del n. CRO che è identificativo dello specifico pagamento?

Tale documento può essere considerato probatorio se accompagnato dallo stralcio dell'estratto conto bancario e/o postale dal quale si evince il movimento di uscita dello stesso importo.

5. Spese generali (costi generali e costi amministrativi). Costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Relativamente al personale amministrativo, individuate le competenze nell'ambito del PPC (gestione contabile del PPC, tenuta registri, rapporti con i fornitori etc.) si chiede se esiste un limite ovvero una ragionevole imputazione del costo rispetto al totale?

Si fa presente che nelle Linee guida delle spese ammissibili per il Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2022-2024 tali costi non devono superare il 40% del costo generale del programma.

Come stabilito nelle linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014/2020, il limite delle spese ammissibili relativamente a tale categoria è del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEAMP. Il limite del 12% del valore del finanziamento totale riservato alle spese amministrative può essere composto da una o più voci tra le spese amministrative ammissibili, senza quote predefinite all'interno di questa categoria di spesa.

6. Per la partecipazione, i soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione firmata digitalmente: domanda di sostegno sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto proponente corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, comprensiva della Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (cfr. Allegato 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
La sottoscrizione della domanda (Allegato 1), nonché delle dichiarazioni DPR 445/ 2000 in essa contenute con Firma Digitale deve in ogni caso essere corredata dalla copia del documento di identità?

Come previsto dalla normativa vigente, in caso di apposizione di firma digitale, la mancata presentazione del documento di identità del firmatario digitale non costituisce causa di inammissibilità.

7. Nel caso in cui il soggetto proponente includa nel proprio PPC attività non concluse comprendenti spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, nei limiti previsti al paragrafo 13 del presente avviso, dovrà allegare altresì:
- fatture quietanzate o altra documentazione equivalente da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - perizia asseverata attestante la congruità dei costi unitari relativi alle spese fatturate.
 - copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- Analizzando la documentazione da allegare di cui al punto 14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e quella individuata nell'allegato 1 emergono delle incongruenze ovvero nell'allegato 1 vengono richiesti documenti non pertinenti e non presenti tra quelli richiamati dal bando stesso che pensiamo faccia riferimento unico.

Si rimanda alla consultazione della versione aggiornata dell'Avviso.

8. Per i piani da integrare, trattandosi di un prolungamento delle attività già in essere (approvate), quindi con riferimento agli stessi interlocutori (consulenti) e fornitori (materiali), stabili i nuovi costi di realizzazione fino alla data scelta per la scadenza del Piano si chiede se nel caso specifico siano necessari tre preventivi, ovvero il solo preventivo degli interlocutori con i quali si è già realizzato il piano e si proseguirà fino alla sua chiusura.

Per la prosecuzione delle sole attività già ammesse a finanziamento che mantengono le stesse caratteristiche in termini di spesa di quelle già approvate, non si richiede una nuova presentazione di tre preventivi.

Per i Piani 2020 già approvati, con riferimento alle spese già inserite nel Quadro Economico, è invece possibile richiedere l'adeguamento dei relativi costi, presentando tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da

soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nei casi in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere presentata una relazione tecnico-economica, redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, ci si può avvalere della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere sufficientemente dettagliata e i prezzi devono indicare non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). Gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico. In caso di progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una ricerca di mercato per ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto, dei materiali che lo compongono o dei servizi specialisti da acquistare sul mercato.

9. In relazione al paragrafo 13 dell'Avviso (pag.21-22): "Periodo di ammissibilità delle spese", vi sono delle incertezze in merito alle spese pregresse sostenute, riconosciute a partire dal 1° febbraio 2020. In particolare si chiede:

- **Come si procede in caso di presenza di un solo preventivo di spesa? È sufficiente per l'ammissibilità allegare solo questo?**

Nel caso non sia possibile reperire tre differenti preventivi comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnico-economica, redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, ci si può avvalere della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere sufficientemente dettagliata e i prezzi devono indicare non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). Gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico. In caso di progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una ricerca di mercato per ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto, dei materiali che lo compongono o dei servizi specialisti da acquistare sul mercato.

- **Qual è l'esatta portata del seguente periodo: "Tali spese non devono riferirsi ad operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto, non sono ammissibili quelle operazioni che, alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione considerate completamente attuate."? E dunque cosa si deve intendere per "operazioni"?**

Il termine "operazioni" si riferisce all'insieme delle Azioni collegate alle Misure inserite nel Piano di Produzione e Commercializzazione (PPC).

La completa attuazione delle operazioni si riferisce all'attuazione del progetto considerato nel suo complesso e, quindi, al completamento del PPC. Ai fini del sostegno, è importante che le spese del PPC (e non quelle della singola Azione) non siano tutte già state effettuate e che, quindi, il Piano non sia completamente attuato. Pertanto, se per una singola azione specifica del PPC ci sono solo spese già sostenute, le stesse sono ammissibili.

10. Le spese pregresse (già pagate) per attrezzature e/o lavori attinenti a misure presentate nel PPC, spese che fanno parte di un unico progetto complessivo non ancora concluso e non materialmente posto in opera, possono essere ammissibili (naturalmente se strettamente legate a quanto previsto dal PPC)?

Sì, purchè riferite ad azioni inserite nel PPC modificato e/o integrato o anche nei nuovi PPC

11. Nell'Allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva conviventi", da presentare per i componenti del CdA e del Collegio dei sindaci è richiesta la firma digitale del dichiarante. Nelle precedenti dichiarazioni effettuate per le approvazioni dei PPC 2020 e delle rimodulazioni il modello prevedeva la firma semplice con allegato il documento di identità del dichiarante.

Considerando che la firma digitale è solo in capo al Presidente e che sia gli amministratori del Cda che i componenti del Collegio dei sindaci ne sono sprovvisti, si chiede se tale documento può essere firmato con firma semplice come avvenuto per le precedenti dichiarazioni.

Sì

12. Spese Ammissibili. In merito alla spesa ammissibile della "manutenzione straordinaria" necessaria nella sede oggetto d'investimento dell'OP, per realizzare una serie di azioni migliorative fondamentali per l'adeguamento e ammodernamento strutturale e per garantire il distanziamento degli operatori nella fase di post produzione, in relazione dell'emergenza sanitaria Covid'19, al fine di localizzare la "Nuova linea di lavorazione, confezionamento e commercializzazione" (acquisto di attrezzature per "nuova linea" già finanziata nel PCC Modificato/Integrato a valere della Circolare MIPAAF del 10 novembre 2020).

Si chiede se la suddetta spesa, che rientra nelle linee guida del PO FEAMP 2014/2020 come voce ammissibile "opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione" e nella macro categoria per il contrasto al Covid'19, Misura "5.66 PPC (art.66 del Reg. (UE) n. 508/2014, abbia un massimale % rispetto al costo totale del PPC.

Riguardo ai limiti percentuali finanziabili rispetto al costo totale del PPC, si rimanda alle *Linee guida per l'ammissibilità delle spese* del PO FEAMP 2014-2020. La Commissione valuterà le singole azioni contenute nei PPC anche con riferimento ai principi generali che la spesa deve soddisfare ai fini dell'ammissibilità al finanziamento (pagine 5 e 6 del documento citato).

13. Visto che il modello ufficiale "Modello Piano di Produzione e Commercializzazione Misura 5.66 Reg. (UE) n. 508/2014, PO FEAMP ITALIA 2014 -2020" è già completo di cronoprogramma (ossia il calendario di esecuzione) e del quadro economico, si chiede se, come previsto dall'Avviso pubblico, occorra allegare nuovamente il Cronoprogramma, che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa e il Quadro Economico degli interventi/iniziativa.

Non occorre ulteriormente allegare, in file distinti, il Cronoprogramma e il Quadro Economico degli interventi, qualora questi siano già presenti e debitamente compilati all'interno del PPC che viene presentato.

14. Si chiede se tutti i preventivi, che fanno parte comunque della documentazione allegata, debbano essere firmati digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'OP, come per le dichiarazioni Antimafia.

No